



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 75 DEL 27/03/2025

OGGETTO: INTERDIZIONE DI PORZIONE DI TERRENO PRIVATO PARTICELLA CATASTO TERRENI SEZIONE D FOGLIO 16 MAPPALE 688 - CAUSA CROLLO MURO DI CONTENIMENTO.

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 14/03/2025, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità, provvedeva ad eseguire pronto intervento presso Via Doge Giovanni da Murta all'altezza del civico 12 su richiesta dei VVF presenti sul posto causa crollo di muro di contenimento di terreno privato su strada comunale;
- a causa della presenza di pietre costituenti il muro riverse sulla pubblica via, il personale dei Vigili del Fuoco interdiceva il traffico veicolare su una corsia delle due disponibili di Via Doge Giovanni da Murta per un tratto di circa 10 metri come da relazione prot. n. 0126579.E del 17/03/2025;

- in sede di sopralluogo si poteva prendere visione del crollo del tratto di un muro di circa 10 metri lineari di contenimento alto circa 5 metri che conteneva il terrapieno di pertinenza di Salita Giovanni da Pian del Carpine 1-3;

- in considerazione dello stato dei luoghi si disponeva - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino e/o verifica delle condizioni di sicurezza - l'interdizione per la fascia di terreno particella D-16-688 di pertinenza del civico 1-3 Salita Giovanni da Pian del Carpine;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 0133383.I del 19/03/2025, relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 14/03/2025

emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0127708.U del 17/03/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

a convalida di quanto disposto sul posto dall'Ufficio Pubblica Incolumità in data 14/03/2025 e con nota prot. 0127708.U del 17/03/2025, l'interdizione con divieto di accesso, fino alla verifica delle condizioni di sicurezza o eventualmente all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza seguite da tecnico abilitato alla professione, una fascia di terreno riportata a Catasto Terreni Sezione D foglio 16 mappale 688 di pertinenza del civico 1-3 Salita Giovanni da Pian del Carpine;

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera - ed al Municipio 5 Valpolcevera, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- alla Direzione Idrogeologia, Geotecnica e Vallate, per conoscenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione Strade, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DEL VICE SINDACO REGGENTE

OGGETTO: INTERDIZIONE DI PORZIONE DI TERRENO PRIVATO PARTICELLA CATASTO TERRENI SEZIONE D FOGLIO 16 MAPPALE 688 - CAUSA CROLLO MURO DI CONTENIMENTO.

ALLEGATO GRAFICO



 Aree interdette